

(N. 1696)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANSINI, IANNELLI, DINDO e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1971

Attribuzione ai perseguitati politici della facoltà di riscatto
dei periodi di prigionia e di confino ai fini della pensione
e del premio di fine servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge per la estensione ai perseguitati politici, che si trovino nelle condizioni previste alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, della possibilità di riscattare i periodi trascorsi in carcere od al confino — parificando tali periodi a quelli prestati in servizio militare in periodi antecedenti alla iscrizione presso gli istituti previdenziali (fatta eccezione per l'INPS, Istituto per il quale è già prevista la possibilità dell'accredito dei contributi figurativi) —

costituisce atto di doverosa giustizia verso quei cittadini che, spontaneamente, hanno avvertito il dovere civico di lottare, nelle condizioni più difficili e pericolose e pagando di persona, per il ristabilimento delle libertà democratiche nel nostro Paese.

Questo disegno di legge, che pur costituisce un provvedimento riparatore nei confronti dei perseguitati politici, non è oneroso per lo Stato, in quanto l'onere del riscatto potrà gravare sugli stessi beneficiari del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai perseguitati politici iscritti agli Istituti previdenziali in data successiva a quella relativa alle persecuzioni subite, con esclusione degli iscritti soltanto all'INPS, che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è concessa la facoltà di riscattare, ai fini dell'indennità di quiescenza e del premio di fine servizio, i periodi di carcere e di confino previsti alle lettere *a)* e *b)* del già citato articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

Art. 2.

Il riscatto sarà concesso alle stesse condizioni e con le stesse modalità del riscatto per il servizio militare prestato in periodi precedenti alla iscrizione agli Istituti previdenziali, come previsto all'articolo 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, lettera *f)*.

Art. 3.

Le domande per la concessione del riscatto, sia ai fini della quiescenza che del premio di fine servizio, dovranno essere indirizzate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dell'Istituto previdenziale interessato.